Ital
68
40.257
Roma - Congregazione Urbana - Statuto - 1838.

STATUTO

DELLA VEN:

CONGREGAZIONE URBANA

DE' NOBILI AULICI DI ROMA

STATUTO

DELLA VEN. CONGREGAZIONE URBANA

DE NOBILI AULICI

NUOVAMENTE RIFORMATA DALL' EM. SIG.

CARDINALE FALZACAPPA

VESCOVO DI ALBANO

E PROTETTORE DELLA SUD. CONGREGAZIONE

CON ISPECIALI FACOLTA' APPROVATO

DALLA S. VISITA APOSTOLICA

Velletri

TIPOGRAFIA CAPPELLACCI

1838.

PREFAZIONE

La Congregazione de' nobili Aulici di Roma che dalla S. M. di Urbano VIII. suo insigne Benefattore prese il nome di Urbana, *eretta nella V. Chiesa di S. Lorenzo in Fonte fino dal* 1628. *ebbe i suoi Statuti a stampa, quali furono poi riformati dall' Em. Signor Cardinale Carafa Protettore, e Visitatore Apostolico, approvati dalla s. m. di Clemente XII. con lettere Apostoliche* Universæ *a* 4 *Febbrajo.* 1738. *Le cose della Congregazione sebbene con maturità stabilite per le vicende de' tempi richiamarono nuovamente l' attenzione, e l' autorità dell' Em. Sig. Card. Guglielmo Pallotta Prefetto della S. Congregazione del Concilio, Protettore, e Visitatore Apostolico, che à* 28. *Decembre* 1791. *con opportuni decreti alle nuove emergenze provvide.*

Troppo note sono le vicende, che da quell' epoca sconvolsero la Chiesa, che per conseguenza, e nell' abbolizione de' luoghi de' Monti, ed in altri modi, se non estinsero, disciolsero almeno la Congregazione Urbana. Richiamata essa alle antiche prattiche con decreto della S. Visita Apostolica a' 18. Agosto 1827. ed elettosi a Protettore l' Em. Sig. Card. Falzacappa, conobbe che per un buon regolamento era indispensabile che Egli riformasse l'impianto totale, uniformandosi più che fosse possibile alle fondazioni, ed alle Prescrizioni dell' Em. Pallotta, il che ha eseguito con lo statuto, che segue, e di cui attesa l' approvazione della stessa S. Visita Apostolica esser deve inviolabile l' osservanza.

PARTE PRIMA

DELLA ELEZIONE DELL' EM. PROTETTORE, E DELL' ASCRIZIONE DE CONGREGATI.

CAP. I.

Avrà sempre la Congregazione un Capo nella persona del Protettore scelto fra gli Emi. e Rmi. Sig. Cardinali affinchè con la sua autorità possa difenderla nell'esterno, e con ottimo in terno regime governandola l' accenda sempre più di zelo nel Divino servizio, e di carità per li congregati. L' Em. Protettore sarà eletto a vita, e se dovesse assentarsi da Roma sarà pregato a sostituire altro Em. che in tempo della sua assenza ne faccia le veci.

Per l'elezione dell'Em. Protettore si convocherà la Congregazione segreta, e dopo celebrata la Messa che sarà del-

lo Spirito Santo, se le rubriche lo permetteranno, e fatta la solita orazione il Segretario leggerà il presente Capitolo. Si proporranno sei Emi. Sig. Cardinali dimoranti in Roma, uno per ciascuno da Monsig. Presidente, dal Vice-Presidente, e dai quattro Deputati Consiglieri. Monsig. Presidente sarà il primo a fare la nomina del soggetto in bollettino chiuso, e ponendolo in una bussola, e così in seguito faranno gli altri per ordine: si estrarranno quindi a sorte i bollettini, onde non abbiasi conoscenza della persona, e nominato che sia stato individualmente il soggetto, e finita l' estrazione se si troveranno due, o più bollettini con lo stesso nome si verrà a nuova designazione da Monsig. Presidente, Vice-Presidente, e così in seguito fino alla completazione del prescritto numero di sei. Se mancherà qualcuno degli officiali descritti sarà rimpiazzato dal seguente officiale coll' ordine come alla parte seconda cap. 1.

Si correranno sei bussoli principian-

do dal primo che si è estratto, assegnando la palla bianca per l' inclusiva, la nera per l' esclusiva. Dopochè saranno corse tutte e sei, il Segretario le aprirà alla presenza di Monsig. Presidente, e dei Deputati facendo una nota distinta dei voti ottenuti. Si parteciperà immediatamente alla Congregazione Generale riunita per lo stesso giorno il nome de' due Emi. che hanno avuto maggiori voti nella Segreta, e corso quindi il bussolo sarà definitivamente eletto quello dei due che avrà maggiori suffragj. Dovrà quindi Monsig. Presidente con due Deputati recarsi dall'Em. Protettore a supplicarlo, perchè si degni di accettare, e di stabilire il giorno, in cui vorrà recarsi a prendere possesso nella Chiesa della Congregazione, al quale saranno invitati tutti gli aggregati, ma non potranno mancare gli Ufficiali della Segreta, i Cappellani, e Salariati, registrandosi dal Segretario ne' libri della Congregazione un tale atto solenne. Se mai l' Em.Sig.

Cardinale non credesse di annuire all' Istanza della Congregazione si procederà a nuova elezione con la regola indicata.

CAP. II.

Nella Congregazione potranno essere ascritti li Maestri di Camera, e Gentiluomini de' Sig. Cardinali, Principi, Ambasciatori, che per qualche tempo hanno dimorato in pubblica forma in Roma, li Maestri di Camera, e Gentiluomini dei quattro Prelati di Fiocchetto, li Segretarj dei Sig. Cardinali, e Principi.

CAP. III.

Si manderà un libro in tutte le Anticamere nobili degli Emi. Sig. Cardinali, Eccmi Ambasciatori, Principi, e Prelati di Fiocchetto, nel quale si ascriveranno di proprio pugno quelli che vorranno far parte della Congregazione Urbana.

CAP. IV.

Chiunque bramerà di essere in appresso aggregato esibirà l' instanza in una Congregazione, nellaquale s' incaricherà il Segretario, o altri degli Uffiziali, perchè prenda informazione delle qualità morali del Postulante, della civiltà de' suoi natali, e della professione che esercita oltre l' impiego di Corte affine di restituire al ceto de' Nobili Aulici il primiero decoro per le circostanze de'tempi pur troppo avvilito. Accettato che sia il Postulante scriverà il proprio nome nel libro degli aggregati con la giornata, ed epoca della sua ammissione facendo l' oblazione di scudo uno nell' ingresso.

CAP. V.

I Cappellani addetti alla Chiesa potranno essere ammessi fra gli aggregati

al solo oggetto di partecipare alle ind
genze: non potranno mai essere U
ziali, nè intervenire alle Congregazio

PARTE SECONDA

MODO DI ELEGGERE GLI UFFICIALI, NUMERO DE' MEDESIMI, LORO FACOLTA' ED INCOMBENZE, DURATA DEGLI UFFIZJ.

CAP. I.

Il numero degli Uffiziali sarà di dodici, non compreso un Presidente Prelato, cioè: Un Vice-Presidente scelto fra gli aggregati, quattro Deputati, o Consiglieri, due de' quali col titolo di Sindaci, un Segretario, un Archivista, un Camerlengo, due Fabricieri primo, e secondo, due Infermieri.

Monsig. Presidente presiede a tutte le cose, ed ha due voti nelle Congregazioni. Il Vice-Presidente sopraitende a tutto con la dipendenza da Monsig. Presidente; in di lui assenza assume le di lui facoltà, ed in ogni caso ha un solo voto nelle Congregazioni. E' suo incarico d' impiegare gli Aulici, che fossero

disimpiegati, interponendo a quest' oggetto gli Ufficj di Monsig. Presidente, e dell' Em. Protettore,

I Deputati sono gli Uffiziali primarj dopo il Presidente, e Vice-Presidente, firmano li mandati che si diriggono al Depositario; trattano gli affari della Congregazione, raccomandano le liti, ed altri interessi della medesima; procurano che le risoluzioni da prendersi siano savie, e prudenti, al quale effetto si dovranno eleggere di età matura, e di sperimentata bontà.

Il Segretario scrive di proprio pugno le risoluzioni della Congregazione; riferisce li memoriali de' supplicanti, conserva presso di se i libri dei decreti, dopo ogni Congregazione, che si scriverà in un foglio separato, e firmato da Monsig. Presidente, o dal Vice-Presidente per riportarsi nel libro; darà comunicazione in iscritto agli Aggregati di quegli articoli che respettivamente li riguardano, affinchè nella prima Congregazione possano dare discarico degli affari che

dovessero disimpegnare.

L' Archivista ritiene le chiavi dell' Archivio, procura che le scritture siano ben custodite, e poste per ordine, formandone un' Indice qualora non vi fosse, coll' assistenza del Segretario, o di uno dei Deputati, sotto il quale Indice ed inventario ne farà la ricevuta. In caso che si facessero nuovi istromenti procuri di averne le copie, faccia di esse opportuna descrizione ne' libri, ed aggiunga le copie ricevute all' Inventario. Non gli è lecito dar fuori alcuna scrittura, o decreto, o notizia senza espresso ordine della Congregazione.

Al Camerlengo assieme con li Sindaci spetta il rivedere li conti dell' Esattore, la scrittura del Computista, e di rincontrare i depositi.

Il primo Fabriciere, ed in sua mancanza il Secondo ha l' incarico di riconoscere l' edifizio della Chiesa, le Case, ed ogni altro oggetto riguardante le Fabbriche, esso ordina agli artisti i soli acconcimi di precisa urgenza, rila-

sciando loro i bollettini corrispondenti, in cui siano espressamente specificati i lavori da farsi, senza di che non saranno in conto alcuno bonificati. Quegli acconcimi poi, o riparazioni che non fossero di una instantanea urgenza dovranno essere ordinati con risoluzione della Congregazione.

CAP. II.

La nomina di Monsig. Presidente, e Vice-Presidente appartiene sempre all' Em. Sig. Cardinale Protettore. Gli altri Uffiziali saranno eletti dalla Congregazione Generale con voti segreti per bussolo, proponendosi per ciascuna carica sei soggetti a nomina uno di Monsig. Presidente, uno del Vice-Presidente, e quattro uno per ciascuno dei singoli Deputati. Se mai mancasse qualcuno, di quelli che hanno diritto alla detta nomina, la mancanza sarà supplita dal più degno, se' due, dai due più degni, e così in seguito. Per ciascuno

dei proposti si correrà il bussolo separatamente, e si avrà per eletto quello, che conta maggior numero di voti: In caso di parità si correrà un nuovo bussolo singolarmente per quelli, che hanno avuto voti eguali.

La durata delle cariche sarà di un triennio a riserva di quella del Presidente che sarà perpetua, o almeno fintantochè o per assenza da Roma, o per promozione alla S. Porpora non potesse più continuare.

Il Vice-Presidente, ed i quattro Deputati, terminato il triennio rimarranno nel numero dei dodici perchè come pratici degl' interessi della Congregazione possano istruire gli altri eletti, e però saranno destinati a rimpiazzare il Segretario l' Archivista, il Camerlengo, un Fabriciere, ed un Infermiere. Non potranno però confermarsi per un altro triennio, dopo tre anni potranno nuovamente essere eletti. Nel caso che qualcuno dei dodici venisse a mancare per morte, o per ri-

nuncia ovvero perchè per qualche mancanza meritasse di essere privato dall' Ufficio, tanto la sostituzione quanto la rinnovazione degli Uffiziali dovrà farsi dalla Congregazione dei dodici presieduta da Monsig. Presidente per via di Bussolo, s' intenderanno eletti quelli che avranno col metodo indicato maggior numero di voti, e privati quelli che avranno due terzi di voti contrarj.

CAP. III.

Spetta, a Monsig. Presidente unitamente ai dodici Uffiziali la facoltà di scegliere i Cappellani amovibili che ufficiano la Chiesa di S. Lorenzo, dalla vita esemplare de' quali dovendo crescere l' edificazione del prossimo ed il lustro della Congregazione, con preciso obbligo di coscienza, saranno eletti que' Sacerdoti che possano riuscire di maggior gloria di Dio, posposto ogni umano riguardo. Non potranno i concorrenti essere ammessi se non esibiranno la

fede d' avere appreso il canto Gregoriano, e di essere abilitati a confessare l' uno, e l' altro sesso. Sarà nondimeno di facoltà dell' Em. Protettore il dispensare nei sudetti requisiti tutte le volte che per urgenti motivi crederà ciò necessario.

CAP. IV.

Spetta a Monsig. Presidente, ed ai dodici Ufficiali la scelta del Computista, Esattore, Bidello, degli Artisti, e di ogni altro individuo che dovrà servire alla Congregazione. L' Esattore non sarà ammesso all' esercizio senz' aver prestata idonea cauzione nella quantità da stabilirsi dalla Congregazione Segreta con l' approvazione dell' Em. Protettore.

CAP. V

Le sopra enunciate elezioni di Cappellani, e Ministri si faranno per bussolo dei dodici, e di Monsig. Presidente

mettendo a partito singolarmente quelli, che avranno fatta istanza per essere ammessi, e s' intenderanno eletti quelli, che avranno più voti favorevoli. Tutte le risoluzioni di rimarco si faranno parimenti per bussolo ed a pluralità di voti.

CAP. VI.

Tre volte all' anno si adunerà la Congregazione Generale di tutti gli aggregati, e queste nei Mesi di Febbrajo, Maggio, e Settembre. In tali adunanze Monsig. Presidente potrà informare sullo stato della Congregazione, e se egli fosse impedito supplirà il Vice-Presidente, ovvero uno dei Deputati.

CAP. VII.

I conti dopo essere stati esaminati, e discussi dai sindaci, e muniti delle di loro osservazioni, e firme sull' esattezza specialmente, ed esistenza dei Depositi al Banco saranno nel mese di

ınajo sottoposti alla Congregazione
icolare, e dopo ciò si esibiranno
Em. Protettore, e nel susseguente
brajo saranno presentati alla Con-
azione Generale.

elle Congregazioni Generali si trat-
ıno ancora gli affari, che discussi
a nella Segreta, o dè Dodici, ne
ıno stati da essa giudicati merite-

e Congregazioni Generali si adune-
o nella Sala a ciò destinata nel lo-
contiguo alla Chiesa di S. Lorenzo.

CAP. VIII.

La convocazione delle Congregazioni Generali, e Segrete si farà sempre con l' assenso, e permesso di Monsig. Presidente, ed in di lui assenza del Vice-Presidente, e dovranno intimarsi con biglietto a tutti gli aggregati per le generali, ed ai Dodici Ufficiali per le Segrete con l' indicazione del giorno, ora, e luogo ove saranno per adunarsi.

CAP. IX.

Potendo pur troppo accadere che molti degl' intimati non possano intervenire, e ritrovarsi presenti alle Congregazioni Generali almeno venti aggregati, ed alle segrete almeno sette purchè fra questi vi sia sempre Monsig. Presidente, o il Vice-Presidente, due Deputati, il Segretario, il Camerlengo, ed un Fabriciere i Decreti che si stabiliranno in dette Congregazioni avranno quel vigore medesimo come se fossero emanati coll' intervento di tutti gl' intimati.

CAP. X.

Le Congregazioni Segrete si aduneranno ogni mese, eccettuati què mesi, ne quali si terranno le Congregazioni Generali come si è detto di sopra al cap. 6. In esse dovrà riferire il Camerlengo se lo stato dell' Esiggenze

accorda con li conti che esibirà l'Esattore, al quale effetto dovrà intervenire anche il Computista.

CAP. XI.

Se qualche affare urgente richiedesse una maggior frequenza potrà uno degli Ufficiali rappresentare a Monsignor Presidente la premura occorrente, ed il medesimo farà intimare con sollecitudine la Congregazione.

CAP. XII.

Tutti i mandati diretti al Banco saranno sottoscritti da Monsig. Presidente, ed in sua assenza dal Vice-Presidente, da un Deputato, e dal Computista, e senza mandato non sarà permesso di ritirare alcuna somma. Dovendo del pari tutte le somme essere depositate e di tutte farsi erogazione con mandati.

CAP. XIII.

Invigileranno parimente i Sindaci, acciò il Computista ragguagli in ogni anno la scrittura, e procureranno che l'Esattore con diligenza adempia il suo Ufficio andando alla computisteria della Congregazione a registrare di mese in mese le partite esatte nel libro speciale a lui stabilito dal Computista, acciò possa questo formare il raggualio.

CAP. XIV.

Le Messe, ed anniversarj saranno descritti in una tabella da ritenersene in Sagrestia munita della dovuta approvazione della S. Visita. Non potranno essere sodisfatte che nella Chiesa di S. Lorenzo, ed a tale oggetto si terrà aperto il libro in Sagrestia con le dovute intestazioni, dove di proprio pugno si segneranno i Cappellani giorno per giorno senza di che non potranno

percipire l' elemosina corispondente

CAP. XV.

I Cappellani saranno nove senza distinzione tutti amovibili ad *nutum*. Il primo di essi avrà il titolo di Rettore della Chiesa, e l' obbligo di ascoltare le Confessioni tanto ne' giorni feriali che festivi, eccitando la di lui carità a prestarsi con zelo all' esercizio di un tanto ministero. Avrà per suo onorario scudi 40. annui ed il comodo di due stanze di abitazione nella casa contigua, oltre la Messa quotidiana in sodisfazione degli onori della Chiesa.

Un' altro Cappellano subordinato al primo avrà l'ufficio di Sagrestano coll'onorario di Scudi 40. annui, due stanze per l' abitazione e la Messa quotidiana sugli obblighi stessi della Chiesa. Questi due Cappellani dovranno personalmente abitare nelle stanze assegnate per esser poi pronti al disimpegno de' proprj doveri.

L' onorario de' rimanenti Cappellani sarà di Scudi 36 annui, ed una quota eguale delle Messe residuali.

Tutti avranno l' obbligo del Coro nelle feste tanto di precetto, che levate, e si presteranno, alle altre funzioni a forma della Tabella e dell' orario, che sarà in Sagrestia. Non potranno perciò essere scelti individui, che avessero Benefizj, ed officj incompatibili col servizio stesso: e se mai l' acquistassero in seguito, s' intenderà con ciò, che abbiano rinunciato alla Cappellania senza bisogno di altra dichiarazione.

Saranno tutti soggetti alle puntature a forma della Tabella da ritenersi in Sagrestia, e ripartite in modo che l' onorario venga da esse interamente assorbito, onde se alcuno non venisse giammai nulla percipirebbe.

CAP. XVI.

Il Rettore, ed in sua mancanza, il

più Anziano de' Cappellani che si troverà in Coro dovrà tenere un libro per le puntature ove registrerà fedelmente le mancanze de' Cappellani. Riterrà per mancanti quelli, che uscissero per dir Messa, o per ascoltare le Confessioni, non essendo ciò permesso che ad uno per volta e con la dovuta licenza di chi presiede al Coro.

Alla fine del mese il Cappellano Rettore della Chiesa estrarrà fedelmente dal libro l' ammontare delle puntature di ciascuno, e dopo fatto autenticare il foglio da Monsig. Presidente, e Vice-Presidente lo pesserà al Computista, onde averne ragione nel mandato, che dovrà rilasciare per il pagamento de' Cappellani, e far rimanere nel Banco la somma mensile totale per averne ragione in fine dell' anno come al Capo seguente.

La malattia comprovata scuserà dalle puntature, e l' attuale servizio della Chiesa nel modo già enunciato.

CAP. XVII.

Alla fine dell'anno l'ammontare delle puntature sarà erogato in vantaggio di quelli che saranno riconosciuti più assidui, ed in caso che si trovassero tutti mancanti, in beneficio della Chiesa secondo si determinerà dalla Congregazione Segreta col permesso dell' Em. Protettore.

CAP. XVIII.

Si stabilisce che per la Festa de SS. Lorenzo, ed Ippolito non si debba impiegare somma maggiore di Scudi 20.

CAP. XIX.

Trovandosi avanzi alla fine dell' Anno nelle rendite della Congregazione Urbana si dovranno erogare (conforme verrà prescritto dalla Congregazione Segreta previa l'approvazione dell'Em.

Protettore) , o per la provista delle suppellettili Sagre, o in beneficio della Chiesa medesima.

Alla fine di ogni settimana il ritratto della bussola dal Rettore della Chiesa verrà passato in mano al Vice-Presidente affinchè per mezzo dell' Esattore ne faccia il deposito al Banco, ed in fine dell' anno il ritratto sarà erogato nello stesso modo superiormente descritto a vantaggio della Chiesa.

CAP. XX.

Il Rettore della Chiesa invigilerà sull' adempimento degli obblighi de' Cappellani sarà di lui incombensa di procurare, che nella Sagrestia non si facciano cicaleggi essendo la medesima destinata a farvi la preparazione, ed il ringraziamento per il Sagreficio dell' Altare. Spesso visiterà il Tabernacolo dove si conserva l' augustissimo Sagramento per osservare se sia tenuto colla debita proprietà ed ornamento.

Rivederà anche attentamente le sagre suppellettili ad effetto che le medesime sieno nette, e decenti, ed invigilerà perchè la Chiesa sia tenuta con quella polizia che è conveniente alla casa di Dio.

CAP. XXI.

A procurare un qualche sollievo a quegli Aulici che si trovassero in bisogno per malattia, o altro infortunio si aprirà un registro di quegli individui aggregati che vorranno contribuire qualche mensile elemosina per mantenere ed accrescere quest' oggetto caritatevole, al quale non potranno partecipare gli Aulici suddetti se non dopo che dalla Congregazione de' Dodici siasi verificata la necessità de' Postulanti. Questa elemosina sarà riscossa da uno degli Aulici da destinarsi, ed unito a quello del primo ingresso per i fratelli nuovi sarà separatamente depositata, e con conto a parte, non potendo mai per

qualunque evento essere destinata ad altro uso che al soccorso degli Aulici nel modo indicato.

CAP. XXII.

I Salariati della Congregazione sono i seguenti: il Procuratore con annui scudi 8. l' Esattore con annui scudi 24. il Computista scudi 6. annui, l' organista, e tiramantici scudi 12. annui; il Bidello scudi 3. annui; il Chierico scudi 24. annui. Dovrà ciascuno dei suddetti prestarsi con zelo al disimpegno del proprio officio, e qualora farà di bisogno con apposito regolamento da farsi dalla Congregazione Segreta, ed approvato dall' Em. Protettore si fisseranno i termini delle incombense di ciascuno.

PARTE TERZA

ESERCIZJ DI PIETA', CHE DOVRANNO ESEGUIRSI DA TUTTI GLI AGGREGATI.

CAP. I.

Siccome la Congregazione Urbana fu istituita per vantaggio spirituale e temporale de' Signori Cortigiani, si ripete a ciascuno la massima del Glorioso Apostolo S. Giovanni predicata sino all' estrema sua vecchiezza. *Filioli miei diligite alterutrum.* Dovranno dunque gli Ascritti amarsi con fraterna dilezione, rendersi facile quelle scambievoli fatiche che dovranno tollerare affine di procurare qualche bene spirituale, o temporale a loro colleghi.

CAP. II.

E perchè l' esibizione dell' opera di-

mostra ad evidenza quale sia l' amore con cui amiamo il nostro prossimo, sarà molto convenevole che oltre gl' Infermieri anche gli altri della Congregazione si portino frequentemente a visitare gl' infermi di essa per consolarli, e sovvenirli (potendo) nelle loro angustie con quelli mezzi, che loro saranno ispirati dallo Spirito Santo.

CAP. III.

Tutti gli aggregati assisterranno in abito alla Messa cantata nel giorno di S. Lorenzo, ed all' Anniversario per i Confratelli da celebrarsi dentro l' ottava della commemorazione de' fedeli defonti.

Sono esortati tutti gli ascritti a frequentare le visite nelle Chiese dove sta esposto Gesù Sagramentato per rendergli grazie dell' eccelso beneficio lasciato a suoi fedeli nella istituzione del Ss. Sagramento per dimostrarsi veri Corteggiani del Rè de Regi.

CAP. IV.

Si esorta ciascheduno degli aggregati Secolari di cibarsi del pane celeste una volta l' anno almeno nella Chiesa di S. Lorenzo in Fonte, e specialmente nei giorni ne' quali si celebra la Festa del medesimo Santo, o in quella di S. Giovanni, e Paolo, o di S. Ippolito, o di S. Urbano Papa, e Martire, ed i Sacerdoti potranno in uno dei predetti giorni celebrarvi il Ss. Sacrificio della Messa.

CAP. V.

Ogni anno si facciano l'esequie dentro l' ottava de' morti con Messa cantata per le anime de' defonti aggregati, e benefattori, alle quali dovrebbe ciascheduno di essi intervenire per ricevere scambievoli suffragj quando sarà passato all' altra vita.

CAP. VI.

Per tutti quegli aggregati che daranno qualche mestrua elemosina alla Congregazione si canterà una Messa di Requie subito che sarà nota la morte de' medesimi.

CAP. VII.

Se mai insorgesse difficoltà sulla interpetrazione di qualche articolo del presente Statuto, o accadesse qualche caso in esso non contemplato spetterà all' Em. Protettore il provvedervi dopo intesa la Congregazione Segreta.

G. F. Card. Falzacappa Protettore

Adprobamus, et confirmamus in Omnibus, ut supra St. die 20. *Julii* 1837.

C. Card. Odescalchi
Præses Sacræ Visitationis

N. Ferrarelli Archiep. Myren ; S. Visit. Apostolicæ a Secretis.

SOMMARIO

DELLE INDULGENZE CONCEDUTE IN PERPETUO DAL SOMMO PONTEFICE URBANO VIII: DI S. MEM: CON SUO BREVE DE 14. GIUGNO 1628. A TUTTI GLI ASCRITTI ALLA VEN: CONGREGAZIONE URBANA DE' NOBILI AULICI.

INDULGENZA PLENARIA

Da acquistarsi premessi i Ss. Sagramenti della penitenza ed Eucaristia

1. Nel giorno in che ciascuno verrà ascritto fra i Congregati.

2. *Inarticulo Mortis*, nel qual caso chi non potrà ricevere i Ss. Sagramenti lucrerà detta indulgenza invocando solamente e divotamente il Ss. Nome di Gesù col cuore non potendo colla bocca.

3. Nel giorno della Esaltazione della S. Croce visitando la nostra Chiesa, e pregando ivi con cuore contrito per la Concordia de Principi Cristiani, per

l' estirpazione delle Eresie, e per l'esaltazione della Santa Madre Chiesa.

INDULGENZE PARZIALI

Di sette anni ad altrettante Quarantene da acquistarsi dai Congregati visitando previi i Ss. Sagramenti la nostra Chiesa nelle seguenti Festività.

1. De Ss. Giovanni e Paolo particolari Protettori della Congregazione.
2. Di S. Lorenzo Diacono e Martire
3. Di S. Ippolito Martire
4. Di S. Urbano Papa e Martire.

INDULGENZA DI SESSANTA GIORNI

Da acquistarsi dai Cangregati in ciascuna delle seguenti Opere di Pietà.

1. Ogni volta che assisteranno alla Messa o ad altri Divini Officj nella Chiesa di S. Lorenzo in Fonte.

2. Ogni volta che interverranno alle nostre Congregazioni si Generali che particolari.

3. Ogni volta che accompagneranno il Ss. Sagramento o nelle processioni o agli infermi, o che impediti reciteranno un Pater ed Ave.

4. Ogni volta che insegneranno agl' Ignoranti i Divini Precetti, e le cose necessarie alla salute eterna.

5. Ogni volta che daranno albergo a poveri, e procureranno pace fra nemici, e ridurranno a penitenza un peccatore.

6. Ogni volta che accompagneranno alla Sepoltura un Defunto Congregato, o leggitimamente impediti reciteranno cinque Pater ed Ave.

7. Ogni volta che accompagneranno qualsivoglia Defunto alla Sepoltura, o che eserciteranno altra opera di pietà e carità.

INOLTRE IL REGNANTE SOMMO PONTEFICE GREGORIO XVI. si è degnato con suo Rescritto del dì 16. Febrajo 1838 di accordare l'Indulgenza Plenaria anche nelle cinque principali Festività della Ss. Vergine, e nel giorno in cui si celebreranno l' Esequie a Nostri Fratelli Defunti, oltre alla Indulgenza parziale di sette anni in tutte le altre Festività di Maria Sempre Vergine.

ELENCO

Degli Officiali della Ven: Congregazione Urbana de' Nobili Aulici eletti dall' Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Card. Falzacappa vigilantissimo Protettore nell' epoca in che venne approvato il presente Statuto nell' anno 1837.

PRESIDENTE

Illmo e Rmo Monsig. GIO. BATT. ARNALDI Ponente della S. Consulta, Prelato Domestico di N. S. ec. ec.

VICE-PRESIDENTE

R. Sig. D. Cesareo Fatigati

CONSIGLIERI SINDACI

R. Sig. D. Filippo Pichi
Sig. Antonio Viviani

CONSIGLIERI

R. Sig. D. Angelo Malanca
Sig. Vincenzo Paganetti

SEGRETARIO

Sig. Michele Giorgi

ARCHIVISTA

Sig. Alesandro Ferrari

CAMERLENGO

R. Sig. D. Giuseppe Conflenti

FABBRICIERI

Sig. Pietro Randanini
Sig. Luigi De Gregorj
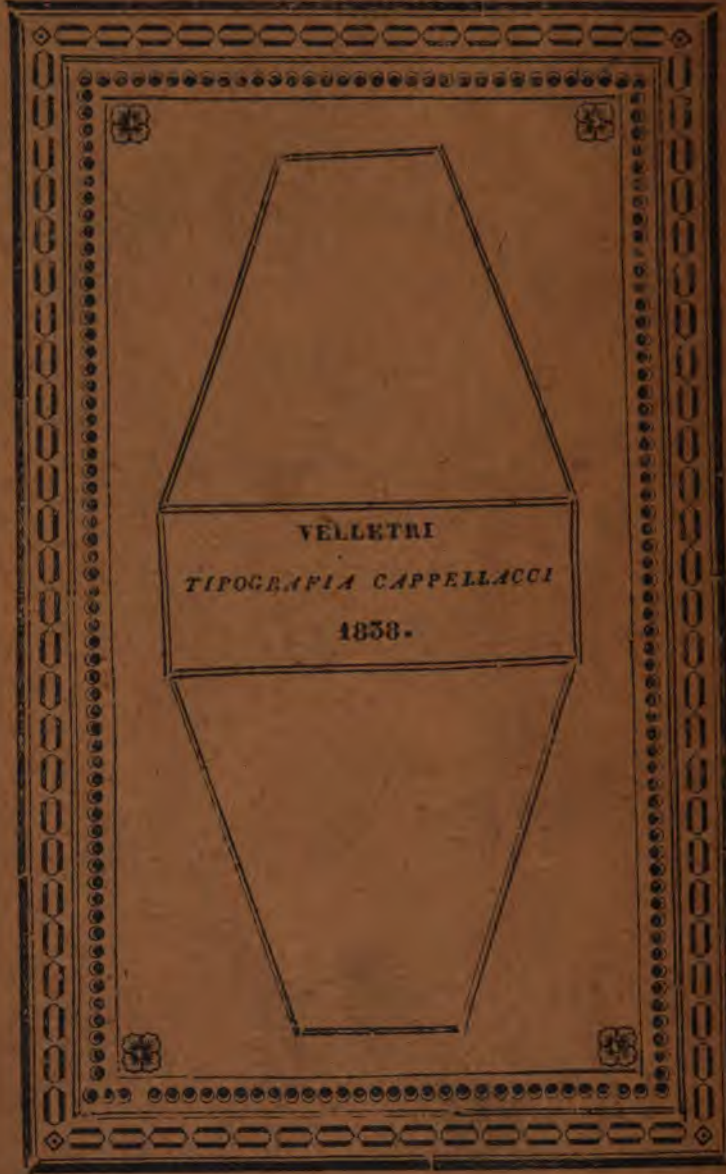
INFERMIERI

Monsig. D. Giuseppe Leonardi
R. Sig. D. Filippo Pelli

FINE

VELLETRI
TIPOGRAFIA CAPPELLACCI
1838.